

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di gennaio, in Genova si sono riuniti i seguenti signori:

Olivina Parodi, nata a Genova il 9 marzo 1950, residente in Rapallo (GE) Via Ugo Campodonico, 33, cittadina italiana munita del seguente codice fiscale: PRDLVN50C49D969Z, di professione pensionata;

Graziano Capriotti, nato a Genova il 1° marzo 1952, residente in Rapallo (GE) Via Ugo Campodonico, 33, cittadino italiano munito del seguente codice fiscale: CPRGZN52C01D969L, libero professionista;

Emanuele Capriotti, nato a Genova il 5 aprile 1983, residente in Rapallo (GE) Via Ugo Campodonico, 33, cittadino italiano munito del seguente codice fiscale: CPRMNL83D05D969I, impiegato;

Eleonora Capriotti, nata a Genova il 7 dicembre 1978, residente in Rapallo (GE) Via Ugo Campodonico, 33, cittadina italiana munita del seguente codice fiscale: CPRLNR78T47D969F, disoccupata;


Detti Signori comparenti convengono quanto segue:

1. E' tra loro costituita una associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, sotto la denominazione: "CONSULENTE AMICO Associazione di Promozione Sociale [brevemente COAM]", con sede in Genova, Via Faliero Vezzani n° 10/3 regolata dall'allegato statuto;
2. La durata dell'associazione è illimitata;
3. L'associazione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza. Scopo dell'Associazione è in particolare quello di assistere gli associati promuovendo iniziative popolari volte alla conoscenza dello "Statuto dei diritti del Contribuente" e alla più agevole comprensione delle normative fiscali e tributarie italiane anche al fine di rendere più semplice e autonoma la compilazione delle istanze e delle dichiarazioni fiscali e tributarie. Intrattenendo così rapporti più sereni con l'Amministrazione Finanziaria. L'Associazione, intende promuovere corsi, di tipo pratico e di breve durata, sia in aula sia in e-learning, aventi per suffisso "Come fare per ..." e, quindi, riguardanti, a solo titolo di esempio e non quale limitazione, la compilazione di modelli ministeriali di diversa origine, di modelli dichiarativi, di rateazione e di rimborso di imposte, di sgravio cartelle, di memorie difensive, di autotutela. L'associazione, inoltre, intende promuovere, esclusivamente per i propri iscritti, attività di redazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni reddituali di qualsiasi natura.




4. La quota associativa per il primo anno è fissata in euro 100,00 (cento) che tutti i signori componenti dichiarano di aver già versato.
5. Il patrimonio sociale alla costituzione è, pertanto, di euro 400,00 (quattrocento).
6. Il consiglio direttivo che è stabilito in tre membri, sarà composto, per i primi tre anni, dai seguenti Signori:
 - a. Olivina Parodi, nata a Genova il 9 marzo 1950, residente in Rapallo (GE) Via Ugo Campodonico, 33, cittadina italiana munita del seguente codice fiscale: PRDLVN50C49D969Z, di professione pensionata; Presidente;
 - b. Graziano Capriotti, nato a Genova il 1° marzo 1952, residente in Rapallo (GE) Via Ugo Campodonico, 33, cittadino italiano munito del seguente codice fiscale: CPRGZN52C01D969L, libero professionista; Consigliere;
 - c. Emanuele Capriotti, nato a Genova il 5 aprile 1983, residente in Rapallo (GE) Via Ugo Campodonico, 33, cittadino italiano munito del seguente codice fiscale: CPRMNL83D05D969I, impiegato; Consigliere.
7. Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto annesse e dipendenti, saranno poste a carico dell'Associazione.

Olivina Parodi
Graziano Capriotti
Emanuele Capriotti
Eleonora Capriotti



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
registrato il 22 GEN. 2016 n° 245
col pagamento F23 di Euro 200,00

IL FUNZIONARIO
(Ecole Sena)



Articolo 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **CONSULENTE AMICO Associazione di Promozione Sociale** [brevemente **COAM**]

La sede legale dell'Associazione è posta in Genova.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 (Scopo)

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell'Associazione è in particolare quello di assistere gli associati promuovendo iniziative popolari volte alla conoscenza dello "Statuto dei diritti del Contribuente" e alla più agevole comprensione delle normative fiscali e tributarie italiane anche al fine di rendere più semplice e autonoma la compilazione delle istanze e delle dichiarazioni fiscali e tributarie. Intrattenendo così rapporti più sereni con l'Amministrazione Finanziaria.

Articolo 3 (Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione, intende promuovere corsi, di tipo pratico e di breve durata, sia in aula sia in e-learning, aventi per suffisso "**Come fare per ...**" e, quindi, riguardanti, a solo titolo di esempio e non quale limitazione, la compilazione di modelli ministeriali di diversa origine, di modelli dichiarativi, di rateazione e di rimborso di imposte, di sgravio cartelle, di memorie difensive, di autotutela. L'associazione, inoltre, intende promuovere, esclusivamente per i propri iscritti, attività di redazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni reddituali di qualsiasi natura. L'Associazione, pertanto, potrà:

- 1) Promuovere manifestazioni quali Congressi, Seminari, Eventi ed incontri tesi alla diffusione della normativa fiscale e tributaria eventualmente anche comparata quando particolari esigenze di

Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. elezione del Consiglio Direttivo e, eventualmente, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 2 deleghe.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto di tre membri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. elegge il Presidente dell'Associazione;
3. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
4. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
5. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
6. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
7. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 10 (Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 11 (Vice Presidente dell'Associazione)

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 12 (Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 13 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il Collegio Sindacale agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio.

Il Collegio Sindacale riferisce annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci.

Articolo 14 (Mezzi finanziari)

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 15 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre sei mesi.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 16
(Scioglimento dell'Associazione)

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

Articolo 17
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 luglio 2013.

Data 14/01/2016

Firme

